

## ALLEGATO 2

Schema tipo di statuto dell'autorità idrica toscana. Articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

### Indice dello Statuto tipo

Art. 1 -	Autorità idrica toscana
Art. 2 -	Sede
Art. 3 -	Funzioni
Art. 4 -	Organi
Art. 5 -	Assemblea
Art. 6 -	Convocazione dell'assemblea
Art. 7 -	Consiglio direttivo
Art. 8 -	Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana
Art. 9 -	Trasmissione degli atti fondamentali dell'AIT alle conferenze territoriali
Art. 10 -	Forme di consultazione dei comuni
Art. 11 -	Tutela dei diritti degli utenti
Art. 12 -	Spese di funzionamento
Art. 13 -	Modifiche statutarie
Art. 14 -	Norma finale di rinvio

### Art. 1

#### Autorità idrica toscana

1. L' autorità idrica toscana (AIT), istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale (ATO) comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 69/2011 e di provvedere alla programmazione e al controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato nel rispetto della normativa nazionale, e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

### Art. 2

#### Sede

1. L' AIT ha sede legale nel territorio del comune di Firenze.

2. Il cambiamento di sede legale è deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Art. 3  
Funzioni

1. L'AIT, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 69/2011, svolge le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tali fini svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.
2. L'AIT, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione del servizio idrico, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione.
3. L'AIT si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sulla gestione del servizio idrico nelle sei conferenze territoriali.

Art. 4  
Organi

1. Sono organi dell'AIT:
  - a) l'assemblea;
  - b) il direttore generale;
  - c) il revisore unico dei conti.

Art. 5  
Assemblea

1. L'assemblea svolge le funzioni di cui all'articolo 8 della l.r. 69/2011.
2. L'assemblea è composta dai sindaci, o loro assessori delegati, dei cinquanta comuni individuati dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13 della l.r. 69/2011 nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale.
3. L'assemblea è validamente costituita quando le conferenze territoriali hanno individuato la metà più uno dei suoi componenti.
- 4. I membri dell'assemblea durano in carica cinque anni. Alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica di sindaco, subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica quale membro dell'assemblea per il periodo restante.”**
5. L'assemblea elegge al suo interno il presidente con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori. Il presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. A parità di voti è eletto presidente il componente dell'assemblea più anziano per età.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal

componente l'assemblea da lui delegato con atto scritto.

7. Le sedute dell'assemblea di norma sono pubbliche, salva la trattazione di argomenti riservati, quali, in particolare, quelli che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone. Delle convocazioni delle sedute è informato il comitato regionale per la qualità del servizio di cui all'articolo 47 della l.r. 69/2011, al quale sono trasmessi gli atti della seduta. Delle convocazioni delle sedute è dato avviso sul sito web dell'AIT.

**8. In prima convocazione le sedute dell'assemblea, fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 69, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale. Dalla seconda convocazione le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti, a condizione che sia rappresentato almeno un comune per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all'articolo 13 della l.r.69/2011."**

**8 bis. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Coloro che al momento della votazione dichiarano di astenersi sono computati tra i presenti.**

9. Le deliberazioni dell'assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In prima convocazione lo statuto e le sue modifiche, nonché gli atti fondamentali di cui all'articolo 9, sono approvati con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'assemblea; dalla seconda convocazione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Le votazioni avvengono per voto palese.

**10 bis. Sono dichiarati decaduti da membri dell'assemblea i componenti che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive dell'assemblea. A tal fine il Presidente dell'Assemblea, in seguito all'avvenuto accertamento di dette assenze, comunica per iscritto al componente interessato l'avvio del procedimento di decadenza e la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali elementi probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la decadenza è deliberata dall'Assemblea, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal componente interessato.**

**10 ter. In caso di decadenza di un membro dell'Assemblea la Conferenza territoriale cui appartiene il membro decaduto, entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza nomina il nuovo competente nell'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Conferenza Territoriale competente procede all'individuazione del membro che sostituisce quello decaduto".**

11. Alle sedute dell'assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto

di voto, l'assessore regionale competente. In caso di assenza o impedimento dell'assessore può partecipare alle riunioni il dirigente della struttura regionale competente.

#### Art. 6 Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'assemblea è convocata dal presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel medesimo avviso può essere indicata la data della seconda convocazione.
3. La convocazione dell'assemblea da parte del presidente può essere richiesta da almeno venti componenti della stessa o dal direttore generale.
4. L'ordine del giorno dell'adunanza è stabilito dal presidente e può essere integrato su richiesta di almeno venti componenti dell'assemblea o su richiesta del direttore generale.
5. Nei casi d'urgenza, l'assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, recanti la sintesi degli argomenti da trattare e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
6. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria dell'AIT a disposizione dei rappresentanti. Nei casi d'urgenza di cui al comma 5, detti atti sono messi a disposizione almeno dodici ore prima della riunione.
7. Il segretario dell'assemblea, incaricato dal direttore generale, cura la redazione del verbale delle sedute dell'assemblea medesima.

#### Art. 7 Consiglio direttivo

**1. Il consiglio direttivo svolge le funzioni di cui all'articolo 11 della l.r. 69/2011; formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e verifica la coerenza dell'attività del direttore rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa. In particolare, qualora l'assemblea, previa definizione dei criteri generali, dimanda al direttore generale la loro attuazione mediante l'approvazione di specifici atti, il consiglio direttivo esprime su di essi parere preventivo in ordine alla loro coerenza con gli indirizzi formulati dall'Assemblea.**

2. Il consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 69/2011, è composto da tredici

membri nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, di cui almeno uno in rappresentanza dei comuni in situazione di disagio di cui all'articolo 80 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), scelti tra i sindaci dei comuni collocati nella graduatoria prevista all'articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011. E' garantita la rappresentanza di almeno due componenti per ciascuna conferenza territoriale.

**3. Il consiglio direttivo rimane in carica fino alla scadenza dell'Assemblea. Ai componenti del consiglio si applica la disposizione di cui all'art. 5 comma 4 del presente Statuto.**

4. Il consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della l.r. 69/2011, elegge al proprio interno il presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo. Il presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

5. Il presidente è eletto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti sarà eletto presidente il membro più anziano per età.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente del consiglio direttivo da lui delegato con atto scritto.

7. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

8. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare con funzioni consultive e senza diritto di voto l'assessore regionale competente per materia. In caso di assenza o impedimento dell'assessore può partecipare alle riunioni il dirigente della struttura regionale competente.

#### Art. 8

##### Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana

1. Ciascuna conferenza territoriale è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso può essere fissata la seconda convocazione.

2. Nei casi d'urgenza, ciascuna conferenza territoriale può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, recanti la sintesi degli argomenti da trattare e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati a disposizione dei rappresentanti presso le strutture periferiche dell'AIT. Nei casi d'urgenza di cui al comma 2, detti atti sono messi a disposizione almeno dodici ore prima della riunione.

4. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono approvate, nella seduta in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci che la compongono, o loro delegati, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento. Dalla seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.

5. Nell'atto di convocazione il presidente della conferenza territoriale, su specifici argomenti, può richiedere la partecipazione alla riunione del direttore generale.

6. La convocazione della conferenza territoriale può essere richiesta da un terzo dei comuni facenti parte della conferenza stessa.

7. In caso di assenza del sindaco del comune con il maggior numero di abitanti di cui al comma 1, la conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti presente alla seduta.

#### Art. 9

##### Trasmissione degli atti fondamentali dell'AIT alle conferenze territoriali

1. Entro quindici giorni dalla loro adozione e ai soli fini informativi, il direttore generale dell'AIT provvede a trasmettere alle conferenze territoriali gli atti fondamentali di cui al comma 2 deliberati dall'assemblea.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono atti fondamentali:

- a) il bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- b) il piano d'ambito e le sue revisioni;
- c) il piano operativo pluriennale e le sue revisioni;
- d) la determinazione della tariffa;
- e) la scelta delle forme di gestione del servizio e le relative procedure;
- f) la convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio.

#### Art. 10

##### Forme di consultazione dei comuni

1. L'assemblea promuove forme di consultazione e partecipazione dei comuni appartenenti all'ATO in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'AIT stessa.

#### Art. 11

##### Tutela dei diritti degli utenti

1. Il direttore generale assicura che il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato attui, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, i principi sulla erogazione dei servizi pubblici locali contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.

Art. 12  
Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento dell'AIT gravano sulla tariffa del servizio idrico integrato, secondo i criteri e le modalità definite dall'assemblea. In attesa di tale determinazione, restano valide le disposizioni approvate dalle disciolte autorità di ambito territoriale ottimale (AATO).

Art. 13  
Modifiche statutarie

1. Le proposte di modifica statutaria sono presentate dal presidente dell'assemblea o, in alternativa, da almeno venti componenti dell'assemblea medesima.

2. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dall'assemblea con le modalità previste dall'articolo 5, comma 9.

3. La predisposizione delle modifiche statutarie è a cura del direttore generale.

Art. 14  
Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale.